

Codice A1817B

D.D. 2 agosto 2023, n. 2076

L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. Lago Maggiore. Comune di Baveno. Spiaggia della struttura ricettiva Grand Hotel Dino. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente : Zacchera Massimo Soc. SAB Alberghi di Baveno SpA-Grand Hotel Dino.



ATTO DD 2076/A1817B/2023

DEL 02/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. Lago Maggiore. Comune di Baveno. Spiaggia della struttura ricettiva Grand Hotel Dino. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente : Zacchera Massimo Soc. SAB Alberghi di Baveno SpA-Grand Hotel Dino.

Premesso che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e successive modifiche. ed integrazioni, compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d) della medesima legge regionale, spetta alla Regione l'approvazione di provvedimenti di interdizione o di limitazione permanente della navigazione.

Vista la richiesta presentata al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania da parte di Zacchera Massimo Soc. SAB Alberghi di Baveno SpA - Grand Hotel Dino, via pec, in data 18/07/2023, protocollo n. 9216/2023, di un provvedimento di interdizione della navigazione per la fascia lacuale antistante alla spiaggia della struttura ricettiva Grand Hotel Dino, in Comune di Baveno, C.so Garibaldi 20, individuata al Fg.17 mapp.532-23.

Vista la Relazione Tecnica allegata all'istanza di cui sopra, specificante che la struttura ricettiva denominata "Hotel Dino", sita nel Comune di Baveno in Corso Garibaldi n. 20 ed individuata al Fg. 17 map. 717 risulta intestataria di regolare autorizzazione SUAP del 17/03/202/ atto n. 2022000033

con relativo Nulla Osta per la realizzazione di opere su sedimi demaniali e successiva istanza in variante finalizzate al recupero della spiaggia (mapp. 533, 532 e 534 del fg 17) frontistante la sede dell'attività turistico ricettiva così da poter asservire la stessa all'uso dei propri clienti.

Vista la continua ricerca da parte della società titolare della struttura ricettiva sopra citata di elevare il livello qualitativo dell'offerta porta Essa a voler dedicare ai propri clienti un'area lacustre dedicata interamente ed esclusivamente alla balneazione al fine di poter garantire una maggiore sicurezza dei propri avventori escludendo altresì l'eventualità che questi possano venire a accidentalmente a contatto con natanti di passaggio.

Data la richiesta da parte di Zacchera Massimo Soc. SAB Alberghi di Baveno SpA - Grand Hotel Dino di individuare e delimitare un'area mediante la posa, ad una distanza di circa m 30 dalla riva, di una linea di "boe di balneazione".

Considerato che tale delimitazione, come disposto dall'art. 4 (delimitazione degli specchi d'acqua riservati alla balneazione) del Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 18)" avverrà prevedendo l'installazione di boe gialle sferiche aventi un diametro non inferiore a cm 40 e poste ad una distanza compresa tra i 10 e 50 metri l'una dall'altra, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento regionale 29 marzo 2002, n. 1/R (Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali) oltre che a quanto disposto dall'articolo 38 della legge 20 gennaio 1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992).

Visto che la delimitazione di cui all'oggetto consiste nel posizionamento di n. 13 boe gialle sferiche come da allegato 2 al presente provvedimento, per una superficie lacuale totale di MQ 356,00.

visto che l'area in oggetto si collocherà esattamente nella fascia lacustre frontistante la sede dell'attività e più precisamente in corrispondenza delle superfici demaniali concesse in uso ed oggetto degli interventi di adeguamento di cui alla concessioni/autorizzazioni sopra menzionate.

Visti inoltre gli elaborati progettuali, in forma digitale, inoltrati da Zacchera Massimo Soc. SAB Alberghi di Baveno SpA - Grand Hotel Dino con la sopra citata richiesta ed allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Considerato che nelle aree interessate non sussistono concessioni o diritti riconducibili a terzi che possano risultare ostativi alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza richiesti.

Considerato che, per l'area lacuale oggetto del presente provvedimento di delimitazione ed interdizione della navigazione, sarà previsto il servizio di salvataggio così come da L.R. n. 2/2008 e s. m. e i. e R.R. 12/R del 2009

Preso atto dell'esito positivo dei campionamenti e delle analisi chimiche sulla qualità delle acque effettuati da ARPA Piemonte sui detti specchi acquei

Ritenuto pertanto :

- di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2, l'intervento di delimitazione dell'area di balneazione relativo

alla Spiaggia Grand Hotel Dino di Baveno (fg. 17 mapp.532-23), come specificato in premessa ed illustrato negli elaborati progettuali allegati al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso.

- di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d), l'interdizione della navigazione di qualsiasi unità di navigazione all'interno dello specchio acqueo riservato alla balneazione individuato, come sopra indicato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la l.r. n. 23/2008.;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001.;
- Vista la l.r. n. 2/2008 e s. m. e i.;
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 22.6.2009, n. 5/R recante "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore".;
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi".;
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R recante "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali".;
- Vista la legge 20.1.1997, n. 19.;

determina

1. Di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, l'intervento presentato da Zacchera Massimo Soc. SAB Alberghi di Baveno SpA - Grand Hotel Dino, consistente nella delimitazione dell'area di balneazione mediante il posizionamento di n. 13 boe gialle sferiche come da allegato 2 al presente provvedimento, per una superficie lacuale totale di MQ 356,00.
2. Di vincolare la presente autorizzazione, alla luce di quanto normato dalla L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. , alla messa in sicurezza dell'area delimitata garantendo la presenza del servizio di salvamento come previsto da L.R. n. 2/2008 e s. m. e i. e R.R. 12/R del 2009
3. L'intervento dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione, che vengono debitamente visti da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni :
 - le boe, di delimitazione dell'area di balneazione devono essere sferiche, di colore giallo, e risultare conformi alle norme di cui al regolamento regionale recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi" approvato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R.
 - Le boe disposte perpendicolarmente alla linea di costa devono essere ancorate al fondo singolarmente.
 - L'ancoraggio di ogni boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il

galleggiamento della medesima sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

- Le boe che delimitano esternamente l'area di balneazione (linea parallela alla costa) possono essere integrate con gavitelli gialli di minore dimensione, uniti tra loro da cima galleggiante da rimuoversi al termine della stagione balneare.
- Il Settore Tecnico Novara - Verbania della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.
- Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.
- Il titolare della presente autorizzazione è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della stessa.
- Il titolare della presente autorizzazione ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento e dovrà adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità.
- Durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al normale svolgimento della navigazione sia pubblica che privata, e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad assicurare la sicurezza della navigazione.

4. Di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e s. m. e i., l'interdizione della navigazione, ad ogni tipo di unità di navigazione, nello specchio acqueo evidenziato negli elaborati allegati alla presente e parte integrante e sostanziale.

5. Nello specchio acqueo riservato alla balneazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R; in particolare è vietato l'accesso e la navigazione con qualsiasi unità di navigazione, incluse le tavole a vela o le tavole con aquilone nonché ogni altra attività non compatibile con la balneazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori
Dr.ssa Elena Frosio
Ing. Federico Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo per Mauro Spano'

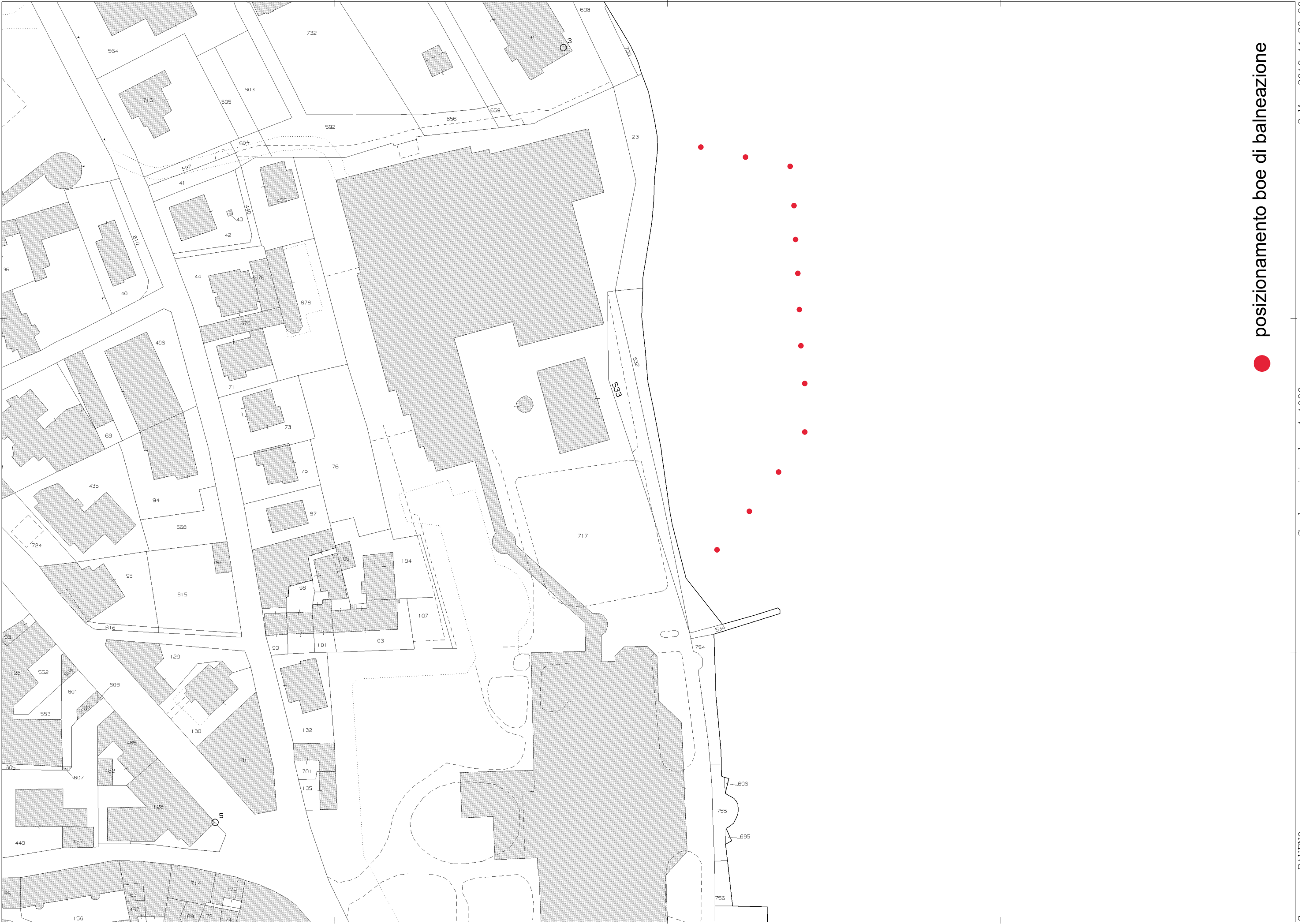
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Copia_Allegato1_mappa_con_inserimento.pdf
2. Copia_Allegato2_Relazione_Tecnica.pdf
3. Copia_Allegato2_SUPERFICIE_AREA_DI_BALNEAZIONE.pdf
4. Copia_Allegato3_documentazione_fotografica_inserimento.pdf
5. Copia_Allegato4_tav_1_elaborato_grafico.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



posizionamento boe di balneazione



PAOLO
MENGO

Comune di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

INSTALLAZIONE BOE GALLEGGIANTI PER
DELIMITAZIONE AREA DI BALNEAZIONE

Grand Hotel Dino

Richiedenti:

S.A.B. ALBERGHI DI BAVENO S.P.A.

RELAZIONE TECNICA

A00 COMUNE DI BAVENO
Protocollo Arrivo N. 7769/2023 del 21-06-2023
Allegato 2 - Class. 4.9 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Premesso che la struttura ricettiva denominata "Hotel Dino", sita nel Comune di Baveno in Corso Garibaldi n. 20 ed individuata al Fg. 17 map. 717 risulta intestataria di regolare autorizzazione SUAP del 17/03/202/ atto n. 2022000033 con relativo Nulla Osta per la realizzazione di opere su sedimi demaniali e successiva istanza in variante finalizzate al recupero della spiaggia (mapp. 533, 532 e 534) frontistante la sede dell'attività turistico ricettiva così da poter asservire la stessa all'uso dei propri clienti.

Vista la continua ricerca da parte della società titolare della struttura ricettiva di elevare il livello qualitativo dell'offerta porta Essa a voler dedicare ai propri clienti un'area lacustre dedicata interamente ed esclusivamente alla balneazione al fine di poter garantire una maggiore sicurezza dei propri avventori escludendo altresì l'eventualità che questi possano venire accidentalmente a contatto con natanti di passaggio.

Si richiede di poter individuare e delimitare un'area mediante la posa, ad una distanza di circa m 30 dalla riva, di una linea di "boe di balneazione".

Tale delimitazione, come disposto dall'art. 4 (delimitazione degli specchi d'acqua riservati alla balneazione) del Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 18)" avverrà prevedendo l'installazione di boe gialle sferiche aventi un diametro non inferiore a cm 40 e poste ad una distanza compresa tra i 10 e 50 metri l'una dall'altra. Queste saranno conformi alle disposizioni di cui al regolamento regionale 29 marzo 2002, n. 1/R (Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali) oltre che a quanto disposto dall'articolo 38 della legge 20 gennaio 1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992).

L'area in oggetto, come detto, si collocherà esattamente nella fascia lacustre frontistante la sede dell'attività e più precisamente in corrispondenza delle superfici demaniali concesse in uso ed oggetto degli interventi di adeguamento di cui alla concessioni/autorizzazioni sopra menzionate.

Quanto descritto viene raffigurato in maniera più dettagliata ed esaustiva nella allegato elaborato grafico: tav. 1:

Baveno, lì 19.06.2023

Il Tecnico


A00 COMUNE DI BAVENO
Protocollo Arrivo N. 7769/2023 del 21-06-2023
Allegato 2 - Class. 4.9 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente











legenda:

- nuove boe
- linea delimitazione
- area di balneazione

**PAOLO MENGÒ**
geometra

STUDIO TECNICO
via Roma n. 1 - 28822 - CANNOBIO (VB)
tel. 0323/71854 - e-mail p.mengo@geo2cannobio.it

n.c.f.: MNG PLA 59H08 D8728Partita I.V.A. : 01105510034



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DEL VERBAPO CUSIO OSSOLA
COMUNE DI CANNOBIO



installazione boe galleggianti per
delimitazione area di balneazione

Grand Hotel Dino

COMMITTENTE:
SAB Alberghi Baveno s.p.a.
Via Sempione n. 29
28831 BAVENO (VB)
p.iva 01205250036

PROGETTAZIONE GENERALE:
Paolo Geom. Mengo
iscr. albo Prof. VCO n° 236
c.f. MNG PLA 59H08 D8728

A. TECNICO
Disegnato e firmato

OGGETTO: **PLANIMETRIA GENERALE**

Tav. **1**

Revisione **AA**

Scala **1/100**

Cannobio li 16.06.2021